



MANUALE DEL “TESSERAMENTO” 2020/2021



SOMMARIO

1. Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione Sportiva 2020/2021	2
2. Utilizzo del giocatore in ambito dilettantistico e decorrenza del tesseramento.....	8
3. Procedura di riattivazione del PIN per la firma elettronica	8
4. Tesseramento calciatori dilettanti “on-line”	9
5. Primo tesseramento calciatori maggiorenni stranieri	12
6. Aggiornamento di posizione calciatori maggiorenni stranieri	14
7. Tesseramento calciatori Settore Giovanile e Scolastico	16
8. Primo tesseramento calciatori minorenni stranieri	17
9. Aggiornamento di posizione minorenni stranieri	20
10. Pratiche tesseramento aperte	21
11. Annullamento pratiche	21
12. Variazione cittadinanza	21
13. Limitazioni del tesseramento calciatori (Art. 40 Comma 3 N.O.I.F.) - Deroghe di tesseramento per calciatori minori di 16 anni non residenti in regione o residente da meno di 6 (sei) mesi.....	21
14. Premi di Preparazione	22
15. Svincoli “Non Professionisti” e “Giovani Dilettanti”	24
16. Svincoli calciatori “Giovani”	25
17. Revoca della Tessera F.I.G.C. “Piccoli Amici” e “Primi Calci”	26
18. Tesseramento allenatori “on-line”	26
19. Allegati.....	30

1. TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 328 DELLA L.N.D.)

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1.lett. c), 3.,7.lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. VARIAZIONI DI TESSERAMENTO

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **lunedì 31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A TRASFERIMENTO DI CALCIATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTE” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE A SOCIETÀ APPARTENENTE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:
 - ***dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);***
 - ***dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00);***

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:
 - ***dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00);***
 - ***dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00);***

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. TRASFERIMENTI DI CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ DI SERIE A, B E SERIE C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. TRASFERIMENTI DI CALCIATORI "GIOVANI DI SERIE" DA SOCIETÀ DI SERIE A, SERIE B E SERIE C A SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI E DELLE CESSIONI A TITOLO TEMPORANEO – ART. 103 BIS N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art.103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Per ulteriori informazioni consultare a pag. 11 il punto "Rientro dal Prestito".

6. RICHIESTA DI TESSERAMENTO CALCIATORI PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO PER QUALSIASI RAGIONE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art. 40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. CALCIATORI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE ESTERA E PRIMO TESSERAMENTO DI CALCIATORI STRANIERI MAI TESSERATI ALL'ESTERO

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinqües* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **lunedì 1° febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 31 marzo 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. TERMINI ANNUALI RICHIESTI DALLE NORME REGOLAMENTARI

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:
 - **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**
- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:
 - **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**
- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:
 - **da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**
 - **da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/20 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **giovedì 1° luglio 2021**.

9. TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020**.

10. TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è **da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**.

2. UTILIZZO DEL GIOCATORE IN AMBITO DILETTANTISTICO E DECORRENZA DEL TESSERAMENTO

Si ritiene utile ricordare quanto previsto dall'Art. 39 delle N.O.I.F. in merito all'utilizzo del calciatore e della calciatrice in ambito dilettantistico.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo a quello di dematerializzazione delle pratiche di tesseramento e trasferimento tramite firma digitale e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento/trasferimento è soggetto alla autorizzazione della F.I.G.C. dal giorno successivo al rilascio della stessa, fermo restando quanto già disposto in merito alla data di decorrenza del tesseramento di cui si ribadisce, di seguito, la relativa normativa:

Stranieri

La decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori/calciatrici **stranieri/e** (nuove pratiche o rinnovi) è quella della data di approvazione (convalida da parte dell'organo autorizzato), pertanto l'utilizzo potrà avvenire dal giorno successivo.

Italiani

Per quanto riguarda, invece, i calciatori/calciatrici **italiani/e**, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo e l'utilizzo potrà avvenire dal giorno successivo all'apposizione della stessa.

Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società.

Pertanto, un calciatore/calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali.

3. PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE DEL PIN PER LA FIRMA ELETTRONICA

Tutti i profili relativi ai Dirigenti abilitati alla firma elettronica al 30 giugno di ogni stagione vengono automaticamente sospesi. Per procedere con la **riattivazione della firma elettronica** di un dirigente già abilitato nella precedente stagione sportiva presso la stessa società, è necessario inserire il nominativo nell'**organigramma** della stagione corrente verificando che nella sua anagrafica sia selezionata la "**delega alla firma**" sotto la voce "*Qualifica*".

Una volta confermato il nominativo è possibile procedere alla riattivazione del *Pin* personale seguendo la procedura nella sezione "**Firma elettronica → Riattivazione PIN**".

4. TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI “ON-LINE”

Le Società affiliate sono chiamate ad utilizzare la procedura telematica presente sul portale L.N.D., entrando nella specifica “**Area Società**” per mezzo della propria utenza riservata:

ID (LND + numero matricola Società);

Password (fornita al momento dell'affiliazione e successivamente modificabile tramite la funzione presente nel menù *Home*);

In caso di smarrimento, può essere nuovamente richiesta dal Legale Rappresentante della Società alla Segreteria del Comitato Regionale.

La compilazione del tesseramento on-line non determina la decorrenza del tesseramento del calciatore, in quanto è necessario che il modulo stampato dalla propria area riservata venga firmato digitalmente insieme all'eventuale documentazione necessaria (hanno la facoltà di firmare digitalmente le varie pratiche tutti quei dirigenti che il Legale Rappresentante della Società ha abilitato alla firma, i quali verranno provvisti di PIN e password personale attraverso procedura “on-line”).

CALCIATORI ITALIANI (NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI)

L'Area Società, nella sezione “Tesseramento DL”, presenta le seguenti possibilità di operare (per ogni opzione, in alto a destra delle varie pagine, cliccando sul simbolo “?” è possibile accedere ad una dettagliata guida pratica):

NUOVO ITALIANO

Nell'ambito delle modifiche regolamentari apportate all'Art. 39 delle N.O.I.F., unitamente al modulo di tesseramento, occorre allegare anche la dichiarazione relativa alla non sussistenza di pregressi tesseramenti con Federazioni straniere. Per i calciatori minori di sedici anni, le pratiche devono inoltre essere accompagnate dal certificato anagrafico plurimo (residenza da almeno 6 mesi in regione o in provincia limitrofa di altra regione con l'intero nucleo familiare).

AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE

PASSAGGIO DA SGS A DL

Nell'ambito delle modifiche regolamentari apportate all'Art. 39 delle N.O.I.F., in seguito allo storico del tesserato, unitamente al modulo di tesseramento, potrebbe essere richiesta anche la dichiarazione relativa alla non sussistenza di pregressi tesseramenti con Federazioni straniere (il documento, laddove necessario, viene automaticamente generato dal sistema e dovrà essere obbligatoriamente allegato alla documentazione).

Per i calciatori minori di sedici anni, le pratiche devono inoltre essere accompagnate dal certificato anagrafico plurimo (residenza da almeno 6 mesi in regione o in provincia limitrofa di altra regione con l'intero nucleo familiare).

I calciatori “Non Professionisti” possono essere tesserati fino al **31 marzo**, mentre i “Giovani Dilettanti” fino al **31 maggio** della Stagione in corso.

Il modulo di tesseramento prodotto on-line deve essere firmato dalle parti e poi dematerializzato. Si ricorda che, nell'ambito delle modifiche regolamentari apportate all'Art. 39 delle N.O.I.F., il tesseramento dei calciatori deve essere firmato, oltre che dal rappresentante legale della Società e dall'atleta medesimo, anche da un solo esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale (calciatori “giovani”) e **da entrambe gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale (calciatori “giovani dilettanti”)**.

In caso di mancanza di uno dei due genitori, allegare documentazione che giustifichi l'assenza: stralcio dell'atto del tribunale che ha sancito l'eventuale decadimento della potestà genitoriale, certificato di morte in caso di decesso, autocertificazione in caso di ragazza madre, ecc...).
Nei casi di affido è necessario presentare lo stralcio dell'atto del tribunale che lo ha determinato.

In caso di nominativo riconducibile a cittadinanza straniera, allegare un documento d'identità che comprovi la cittadinanza italiana del calciatore.

Se il calciatore è nato all'estero, allegare certificato di cittadinanza e residenza, documento d'identità e autocertificazione relativa alla non sussistenza di pregressi tesseramenti con Federazioni straniere.

TRASFERIMENTI CALCIATORI IN AMBITO DILETTANTISTICO

Si fa presente che, a differenza degli anni passati, a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021, tenuto conto della modifica all' **Art. 95 comma 2** delle N.O.I.F. (C.U. 335 della L.N.D.), *“nella stessa stagione sportiva un calciatore **professionista** può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione”*.

Ne consegue che, la disposizione che limita il numero di società per cui un calciatore possa essere tesserato nel corso della stagione sportiva sia stata abolita per i calciatori e per le calciatrici “non professionisti/e” o “giovani dilettanti” che si tesserano per Società dilettantistiche appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, restando, invece, in vigore esclusivamente per i calciatori professionisti e giovani di serie.

Tale disposizione si applica anche ai calciatori dilettanti esclusivamente nel momento in cui richiedono il tesseramento per una società professionistica.

TRASFERIMENTO DEFINITIVO

La società Cedente avvia la procedura indicando nell'apposita sessione la società Cessionaria, quindi stampa la lista di trasferimento, la sottoscrive per quanto di sua pertinenza e la fa pervenire alla consorella, la quale sottoscriverà la parte di sua competenza, farà apporre la firma al calciatore e provvederà firmare digitalmente la pratica. Da quel momento in poi, il calciatore passa nell'organico della Società Cessionaria.

TRASFERIMENTO IN PRESTITO

La società Cedente avvia la procedura indicando nell'apposita sessione la società Cessionaria, quindi stampa la lista di trasferimento, la sottoscrive per quanto di sua pertinenza e la fa pervenire alla consorella, la quale sottoscriverà la parte di sua competenza, farà apporre la firma al calciatore e provvederà firmare digitalmente la pratica. Fino al 30 giugno della Stagione in cui è stato perfezionato il trasferimento temporaneo, il calciatore è in organico alla Società Cessionaria.

TRASFORMAZIONI PRESTITO IN DEFINITIVO (ART. 101)

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, può essere riconosciuto **il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo.**

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale (vedi pag. 6 punto 8.a).

RIENTRO DAL PRESTITO (ART. 103 BIS)

Società Dilettantistiche

La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata **nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive**; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, dovranno essere depositati utilizzando la relativa procedura di dematerializzazione e firma elettronica. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. **Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (secondo quanto previsto dalle vigenti normative federali) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.** Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

VARIAZIONE ATTIVITÀ (ART. 118)

Circolare n. 64 del 26/06/2020 L.N.D.

Al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori e alle calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" è consentita la **Variazione di Attività (Art. 118 N.O.I.F.)** come di seguito indicato:

- a) Ai tesserati per Società di Calcio a 11 variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di Calcio a 5, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di Calcio a 11;
- b) Ai tesserati per Società di Calcio a 5 variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di Calcio a 11, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di Calcio a 5;

La Variazione di Attività è **consentita una sola volta per Stagione Sportiva**, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C.

Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare nuovamente la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva.

La variazione di Attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per a quale ha effettuato la variazione.

Non è consentita la Variazione di Attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno contemporaneamente titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. I calciatori e le calciatrici che hanno variato l'attività possono essere trasferiti/e solo tra **Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori e calciatrici che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

SVINCOLO PER ACCORDO (ART.108)

Lo svincolo per accordo (Art. 108 delle N.O.I.F.) non deve essere per forza stipulato contestualmente al tesseramento pluriennale, ma in qualsiasi momento **purché entro i termini previsti dalle vigenti normative federali**, anche di Stagioni Sportive successive al vincolo. Naturalmente non è necessario (ed anzi sbagliato) stipulare un accordo di svincolo se calciatore e Società preferiscono optare per un trasferimento o se il calciatore ha intenzione di richiedere lo svincolo per decadenza del tesseramento (Art. 32 bis) avendo raggiunto il 25esimo anno di età.

L'Accordo di Svincolo, debitamente sottoscritto da tutte le parti, **dovrà essere depositato dalla Società con la procedura di dematerializzazione e firma elettronica**. Non è previsto l'invio della documentazione cartacea a mezzo raccomandata.

5. PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI MAGGIORENNI STRANIERI

Si ricorda che dalla passata stagione sportiva è in funzione la **piattaforma di tesseramento online della F.I.G.C.** che consente alle società affiliate di creare, gestire e depositare **le pratiche di tesseramento la cui competenza spetta all'Ufficio Tesseramento centrale della F.I.G.C.,** ovvero:

- ***Primo tesseramento stranieri maggiorenni;***
- ***Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni;***

Nello specifico, le caratteristiche della piattaforma online consentono agli utenti la compilazione della modulistica online, l'integrazione con la base dati federale (calciatori, società), **il deposito telematico con marca temporale per la certificazione della data e ora del deposito dei documenti**, l'integrazione con la piattaforma FIFA Connect e **la trasparenza dell'intero iter tramite la visualizzazione dello status di lavorazione della pratica.**

La piattaforma è raggiungibile dal sito internet **<https://portaleservizi.figc.it>** e per qualsiasi informazione di supporto tecnico è stato predisposto il seguente indirizzo mail a cui le società potranno scrivere in caso di necessità: **supportotecnico@figc.it**

A ciascuna delle società è stata assegnata un'utenza dedicata attraverso la quale accedere al sistema ed operare in completa autonomia mediante l'invio di codici di accesso (utente e password).

Per ottenere le proprie credenziali le società che necessitano operare all'interno della piattaforma dovranno collegarsi al sito e, una volta inserita la ***matricola*** della propria Società nel campo del ***nome utente***, dovranno cliccare sulla funzione "***Attiva utenza***".

Verrà, quindi, inviata in automatico all'**indirizzo di posta elettronica del Rappresentante Legale della Società una comunicazione contenente le credenziali di accesso al portale.**

All'interno della piattaforma, nella sezione dedicata alle F.A.Q., sarà possibile consultare la guida all'utilizzo della nuova piattaforma.

- **Calciatori o calciatrici (extracomunitari – status 7) e (comunitari – status 20) già tesserati per Federazioni estere**

I calciatori possono essere tesserati fino al **1° febbraio** della Stagione in corso.

I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinquies N.O.I.F.).

Si ribadisce che, nell'ambito delle modifiche regolamentari apportate all'Artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., per quanto riguarda il tesseramento dei calciatori extracomunitari decade la necessità di allegare un permesso di soggiorno valido perlomeno fino al 31 gennaio della Stagione Sportiva in corso: infatti, sarà sufficiente che il **documento risulti in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento**.

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori extracomunitari (status 7) – Non aderenti all'UE/EEE:

- Permesso di soggiorno del calciatore che dovrà risultare in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento (in caso di permesso scaduto, allegare ricevuta comprovante la richiesta di rinnovo);
- Certificato di residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione) o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;
- Dichiarazione sottoscritta del calciatore e della Società che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione Estera di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza;
- Documento d'Identità del calciatore;

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia.

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori comunitari (status 20) – Aderenti all'UE/EEE:

- Certificato di residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione);
- Dichiarazione sottoscritta del calciatore e della Società che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione Estera di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza;
- Documento d'Identità del calciatore;

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia.

Gli atleti possono essere utilizzati esclusivamente dopo che la Società ha ricevuto la relativa autorizzazione dall'Ufficio di competenza.

- **Calciatori o calciatrici (extracomunitari – status 71) e (comunitari – status 70) mai tesserati per Federazioni estere**

I calciatori possono essere tesserati fino al **31 marzo** della Stagione in corso.

I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinquies N.O.I.F.).

Si può tesserare e impiegare un numero illimitato di calciatori con status 71 o 70

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori extracomunitari (status 71) - Non aderenti all'UE/EEE:

- Permesso di soggiorno del calciatore che dovrà risultare in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento (in caso di permesso scaduto, allegare ricevuta comprovante la richiesta di rinnovo). Nel caso in cui il permesso di soggiorno è illimitato, il calciatore acquisisce vincolo pluriennale (in caso contrario, il vincolo sarà invece annuale);
- Certificato di residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione) o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;
- Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere;

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori comunitari (status 70) - Aderenti all'UE/EEE:

- Certificato di residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione);
- Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere;
- Documento d'Identità del calciatore

I calciatori con status 70 acquisiscono il vincolo pluriennale.

Gli atleti possono essere utilizzati esclusivamente dopo che la Società ha ricevuto la relativa autorizzazione dall'Ufficio di competenza.

- **Rientro in F.I.G.C. di calciatori ITALIANI tesserati per Federazione straniera**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere.

Documenti da allegare alla pratica:

- Certificato di cittadinanza italiana;
- Certificato di residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione);
- Copia di documento d'identità;
- Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione Estera di appartenenza, segnalando se è stato convocato o meno in Rappresentative o Nazionali Estere;

Gli atleti possono essere utilizzati esclusivamente dopo che la Società ha ricevuto la relativa autorizzazione dall'Ufficio di competenza.

6. AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE CALCIATORI MAGGIORENNI STRANIERI

Le pratiche devono essere create con la procedura on-line attraverso il portale della L.N.D. e depositate mediante la procedura di firma elettronica.

- **Calciatori o calciatrici (extracomunitari – status 7) e (comunitari – status 20) già tesserati per Federazioni estere**

I calciatori possono essere tesserati fino al **1° febbraio** della Stagione in corso.

I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi art. 40 quinquies N.O.I.F.).

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori extracomunitari (status 7):

- Permesso di soggiorno del calciatore che dovrà risultare in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento (in caso di permesso scaduto, allegare ricevuta comprovante la richiesta di rinnovo);
- Certificato di residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione) o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

Possono essere tesserati due soli calciatori stranieri con status 7 per l'attività maschile e due sole calciatrici, con lo stesso status, per l'attività femminile.

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori comunitari (status 20):

- Certificato di residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione);

Non c'è limite al numero di tesserati/e con status 20.

Gli atleti possono essere utilizzati esclusivamente dopo che la Società ha ricevuto la relativa approvazione della pratica da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta o delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali

- **Calciatori o calciatrici (extracomunitari – status 71) e (comunitari – status 70) mai tesserati per Federazioni estere**

I calciatori possono essere tesserati fino al **31 marzo** della Stagione in corso.

I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi art. 40 quinquies N.O.I.F.).

Si può tesserare e impiegare un numero illimitato di calciatori con status 71 o 70.

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori extracomunitari (status 71):

- Permesso di soggiorno del calciatore che dovrà risultare in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento (in caso di permesso scaduto, allegare ricevuta comprovante la richiesta di rinnovo). Nel caso in cui il permesso di soggiorno è illimitato, il calciatore acquisisce vincolo pluriennale (in caso contrario, il vincolo sarà invece annuale);
- Certificato di residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione) o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori comunitari (status 70):

- Certificato di residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione);

I calciatori con status 70 hanno vincolo pluriennale.

Gli atleti possono essere utilizzati esclusivamente dopo che la Società ha ricevuto la relativa approvazione della pratica da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta o delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali

7. TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (GIOVANI, PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI)

L'Area Società, nella sezione "Tesseramento SGS", presenta le seguenti possibilità di operare (per ogni opzione, in alto a destra delle varie pagine, cliccando sul simbolo "?" è possibile accedere ad una dettagliata guida pratica):

I calciatori possono essere tesserati fino al **31 maggio** della Stagione in corso.

PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI ITALIANI

Le pratiche, oltre al modulo debitamente compilato e firmato dalle parti, devono essere accompagnate dal certificato anagrafico plurimo (residenza da almeno 6 mesi in regione o in provincia limitrofa di altra regione con l'intero nucleo familiare del minore) e dalla dichiarazione relativa alla non sussistenza di pregressi tesseramenti con Federazioni straniere.

Si ricorda che, nell'ambito delle modifiche regolamentari apportate all'Art. 39 delle N.O.I.F., il tesseramento dei calciatori deve essere firmato, oltre che dal Rappresentante Legale della Società e dall'atleta medesimo, **anche da un solo esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale (calciatori "giovani")** e da entrambe gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale (calciatori "giovani dilettanti").

In caso di nominativo riconducibile a cittadinanza straniera o di calciatore nato all'estero, allegare un documento d'identità che comprovi la cittadinanza italiana del calciatore.

RINNOVO STESSA SOCIETÀ

È necessario il solo modulo debitamente compilato e firmato dalle parti.

Nell'ambito delle modifiche regolamentari apportate all'Art. 39 delle N.O.I.F., in seguito allo storico del tesserato, unitamente al modulo di tesseramento, potrebbe essere richiesta anche la dichiarazione relativa alla non sussistenza di pregressi tesseramenti con Federazioni straniere (il documento, laddove necessario, viene automaticamente generato dal sistema e dovrà essere obbligatoriamente allegato alla documentazione).

RINNOVO DA ALTRA SOCIETÀ

Oltre al modulo, occorre anche il certificato anagrafico plurimo.

Nell'ambito delle modifiche regolamentari apportate all'Art. 39 delle N.O.I.F., in seguito allo storico del tesserato, unitamente al modulo di tesseramento, potrebbe essere richiesta anche la dichiarazione relativa alla non sussistenza di pregressi tesseramenti con Federazioni straniere (il documento, laddove necessario, viene automaticamente generato dal sistema e dovrà essere obbligatoriamente allegato alla documentazione).

DA PICCOLI AMICI/PRIMI CALCI

Oltre al modulo, occorre anche il certificato anagrafico plurimo e la dichiarazione relativa alla non sussistenza di pregressi tesseramenti con Federazioni straniere.

In caso di nominativo riconducibile a cittadinanza straniera o di calciatore nato all'estero, allegare un documento d'identità che comprovi la cittadinanza italiana del calciatore.

RIENTRO DA FEDERAZIONE ESTERA

Vedere paragrafo successivo e relativo alle pratiche di competenza della Commissioni Minori della F.I.G.C.

8. PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI MINORENNI STRANIERI

• PRATICHE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MINORI DELLA F.I.G.C.

Si ricorda che dalla passata stagione sportiva è in funzione la **piattaforma di tesseramento online della F.I.G.C.** che consente alle società affiliate di creare, gestire e depositare **le pratiche di tesseramento la cui competenza spetta alla Commissione Minori della F.I.G.C.**, ovvero:

- ***Primo tesseramento stranieri minorenni dai 10 anni in su in applicazione alla c.d. Legge di Bilancio 2018 - n. 205;***
- ***Primo tesseramento stranieri minorenni dai 10 anni in su in base all'art. 19 F.I.F.A.;***
- ***Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su;***

Nello specifico, le caratteristiche della piattaforma online consentono agli utenti la compilazione della modulistica online, l'integrazione con la base dati federale (calciatori, società), **il deposito telematico con marca temporale per la certificazione della data e ora del deposito dei documenti**, l'integrazione con la piattaforma FIFA Connect e **la trasparenza dell'intero iter tramite la visualizzazione dello status di lavorazione della pratica.**

La piattaforma è raggiungibile dal sito internet **<https://portaleservizi.figc.it>** e per qualsiasi informazione di supporto tecnico è stato predisposto il seguente indirizzo mail a cui le società potranno scrivere in caso di necessità: **supportotecnico@figc.it**

A ciascuna delle società è stata assegnata un'utenza dedicata attraverso la quale accedere al sistema ed operare in completa autonomia mediante l'invio di codici di accesso (utente e password).

Per ottenere le proprie credenziali le società che necessitano operare all'interno della piattaforma dovranno collegarsi al sito e, una volta inserita la ***matricola*** della propria Società nel campo del ***nome utente***, dovranno cliccare sulla funzione "***Attiva utenza***".

Verrà, quindi, inviata in automatico all'indirizzo di posta elettronica del Rappresentante Legale della Società una comunicazione contenente le credenziali di accesso al portale.

All'interno della piattaforma, nella sezione dedicata alle F.A.Q., sarà possibile consultare la guida all'utilizzo della nuova piattaforma.

In allegato si riportano la "***Nota riepilogativa calciatori minorenni società LND 2020/21***" redatta dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e uno "Schema riassuntivo delle procedure di tesseramento" suddiviso per competenza.

LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani. In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare **la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana**, fatta salva l'obbligatorietà dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta:

- Certificato rilasciato da **istituti scolastici italiani (pubblici o paritari) in cui sia attestata l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;**
- Documenti identificativi del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale;
- Dichiarazione attestante la sussistenza, o meno, di pregressi tesseramenti con Federazioni Estere;

Nel caso in cui la potestà genitoriale non sia esercitata da genitori biologici, allegare invece il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore e l'autocertificazione del tutore relativamente alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Trattandosi di Primo Tesseramento viene richiesta la **firma di entrambi i genitori**. Nel caso in cui si verificasse la mancanza di uno dei due genitori, allegare documentazione che giustifichi l'assenza (certificato di morte, dichiarazione accompagnata da documento d'identità con il quale si dichiara la residenza presso stato estero, autocertificazione con la quale il genitore presente dichiara l'irreperibilità del coniuge, ecc...).

La decorrenza del tesseramento viene determinata dall'approvazione dello stesso da parte dell'Ufficio Tesseramento competente.

ART. 19 F.I.F.A.

Tesseramento **senza il beneficio della Legge Ius Soli Sportivo** (la cui competenza spetta al Comitato Regionale) e **Legge di Bilancio 2018** (cioè minori stranieri che non sono residenti in Italia da prima del compimento dei 10 anni, né frequentano scuole italiane da almeno un anno): l'aggiornamento di posizione è gestito dal Comitato Regionale, **mentre i primi tesseramenti saranno a carico della F.I.G.C.**, come da disposizione dell'**Art. 19 della F.I.F.A.** In questi casi è necessario produrre la consueta documentazione riservata ai calciatori non italiani.

Calciatori o calciatrici (extracomunitari – status 68) e (comunitari – status 67) mai tesserati per Federazioni estere

I calciatori possono essere tesserati fino al 31 maggio della Stagione in corso.
Si può tesserare e impiegare un numero illimitato di calciatori con status 68 o 67

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori extracomunitari (status 68):

- Permesso di soggiorno del calciatore e di entrambi i genitori che dovrà risultare in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento (in caso di permesso scaduto, allegare ricevuta comprovante la richiesta di rinnovo);
- Certificato plurimo di stato di famiglia e residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione);
- Estratto dell'Atto di Nascita con indicate la maternità e la paternità del minore;
- Documenti d'identità del calciatore e di entrambi i genitori;
- Documenti attestanti l'attività lavorativa di entrambi i genitori;
- Dichiarazione del calciatore, firmata anche dai genitori, che dovrà indicare di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere;
- Dichiarazione rapporti con società professionistiche;

Trattandosi di Primo Tesseramento viene richiesta la **firma di entrambi i genitori**. Nel caso in cui si verificasse la mancanza di uno dei due genitori, allegare documentazione che giustifichi l'assenza (certificato di morte, dichiarazione accompagnata da documento d'identità con il quale si dichiara la residenza presso stato estero, autocertificazione con la quale il genitore presente dichiara l'irreperibilità del coniuge, ecc...).

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori comunitari (status 67):

- Certificato plurimo di stato di famiglia e residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione);
- Estratto dell'Atto di Nascita con indicate la maternità e la paternità del minore;
- Documenti d'identità del calciatore e di entrambi i genitori;
- Documenti attestanti l'attività lavorativa di entrambi i genitori;
- Dichiarazione del calciatore, firmata anche dai genitori, che dovrà indicare di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere;
- Dichiarazione rapporti con società professionistiche;

Trattandosi di Primo Tesseramento viene richiesta la **firma di entrambi i genitori**. Nel caso in cui si verificasse la mancanza di uno dei due genitori, allegare documentazione che giustifichi l'assenza (certificato di morte, dichiarazione accompagnata da documento d'identità con il quale si dichiara la residenza presso stato estero, autocertificazione con la quale il genitore presente dichiara l'irreperibilità del coniuge, ecc...).

La decorrenza del tesseramento viene determinata dall'approvazione dello stesso da parte dell'Ufficio Tesseramento competente.

- **PRATICHE DI COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA**

Le pratiche devono essere create con la procedura on-line attraverso il portale della L.N.D. e depositate attraverso la procedura di firma elettronica.

IUS SOLI SPORTIVO

I calciatori stranieri (extracomunitari o comunitari) che siano **residenti in Italia da un periodo antecedente al compimento del decimo anno di età**, possono beneficiare del tesseramento assoggettato alla Legge n° 12 del gennaio 2016, "Ius Soli Sportivo".

Da quel momento e per il resto della sua carriera, il calciatore sarà uniformato, in fatto di tesseramento, agli italiani.

Per beneficiare del tesseramento con "Ius Soli Sportivo", è necessario presentare un solo documento:

- **Certificato plurimo di stato di famiglia e residenza** in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione), con **storico** che dimostri la residenza in Italia da prima che l'atleta avesse compiuto il decimo anno di età;

È evidente che per i calciatori minori di 10 anni sarà sufficiente allegare il certificato plurimo semplice, in quanto non è necessario dimostrare attraverso il certificato storico la residenza dello stesso da prima del compimento del decimo anno di età.

Trattandosi di Primo Tesseramento viene richiesta la **firma di entrambi i genitori**. Nel caso in cui si verificasse la mancanza di uno dei due genitori, allegare documentazione che giustifichi l'assenza (certificato di morte, dichiarazione accompagnata da documento d'identità con il quale si dichiara la residenza presso stato estero, autocertificazione con la quale il genitore presente dichiara l'irreperibilità del coniuge, ecc...).

Gli atleti possono essere utilizzati esclusivamente dopo che la Società ha ricevuto la relativa approvazione della pratica da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

9. AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE MINORENNI STRANIERI

Le pratiche devono essere create attraverso la procedura on-line e depositate mediante la procedura di firma elettronica.

Gli atleti possono essere utilizzati esclusivamente dopo che la Società ha ricevuto la relativa approvazione della pratica da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta o delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali

Calciatori o calciatrici (extracomunitari – status 68) e (comunitari – status 67) mai tesserati per Federazioni estere

I calciatori possono essere tesserati fino al **31 maggio** della Stagione in corso

Si può tesserare e impiegare un numero illimitato di calciatori con status 68 o 67

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori extracomunitari (status 68):

- Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori che dovrà risultare in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento (in caso di permesso scaduto, allegare ricevuta comprovante la richiesta di rinnovo);
- Certificato plurimo di stato di famiglia e residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione);

Nell'ambito delle modifiche regolamentari apportate all'Art. 39 delle N.O.I.F., in seguito allo storico del tesserato, unitamente ai vari documenti da presentare, potrebbe essere richiesta anche la dichiarazione relativa alla non sussistenza di pregressi tesseramenti con Federazioni straniere.

Nel caso in cui si verificasse la mancanza di uno dei due genitori, allegare documentazione che giustifichi l'assenza (certificato di morte, dichiarazione accompagnata da documento d'identità con il quale si dichiara la residenza presso stato estero, autocertificazione con la quale il genitore presente dichiara l'irreperibilità del coniuge, ecc...)

La decorrenza del tesseramento viene determinata dall'approvazione dello stesso da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta o delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali territorialmente competenti.

Documenti da allegare alle pratiche dei calciatori comunitari (status 67):

- Certificato plurimo di stato di famiglia e residenza in Italia in corso di validità (la validità è pari a 6 mesi dall'emissione)

Nell'ambito delle modifiche regolamentari apportate all'Art. 39 delle N.O.I.F., in seguito allo storico del tesserato, unitamente ai vari documenti da presentare, potrebbe essere richiesta anche la dichiarazione relativa alla non sussistenza di pregressi tesseramenti con Federazioni straniere.

Nel caso in cui si verificasse la mancanza di uno dei due genitori, allegare documentazione che giustifichi l'assenza (certificato di morte, dichiarazione accompagnata da documento d'identità con il quale si dichiara la residenza presso stato estero, autocertificazione con la quale il genitore presente dichiara l'irreperibilità del coniuge, ecc...)

La decorrenza del tesseramento viene determinata dall'approvazione dello stesso da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta o delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali territorialmente competenti.

N.B. Si fa presente che anche per gli Aggiornamenti di posizione di minori stranieri è possibile richiedere, mediante la spunta in fase di creazione della pratica, il beneficio della Legge Ius Soli Sportivo.

10. PRATICHE TESSERAMENTO APERTE

L'area "pratiche tesseramento aperte" va controllata con la massima frequenza possibile, in quanto eventuali impedimenti al tesseramento verranno comunicati mediante una messaggistica di errore immediatamente visibile per l'evidenziazione in rosso del nominativo del calciatore. Cliccando sul nominativo si viene a conoscenza della problematica.

11. ANNULLAMENTO PRATICHE

Prima che il Comitato Regionale o la Delegazione Provinciale o Distrettuale abbia approvato le pratiche di tesseramento create dalle Società, se si riscontrano dati anagrafici non corretti, oppure nel caso in cui la volontà di procedere con il tesseramento venga meno, le stesse possono essere annullate.

Per ottenere l'annullamento, la Società deve avanzare richiesta scritta aprendo una segnalazione dalla propria Area Riservata L.N.D., selezionando dal menù **Home** la voce "**Apertura Segnalazione**", oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dell' **Ufficio Tesseramento** (tesseramento.piemonte@lnd.it), o delle **Delegazioni periferiche di riferimento**. E' obbligatorio riportare i dati anagrafici del calciatore e il numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567).

In ogni caso, qualsiasi pratica di tesseramento ha una validità temporale e scade automaticamente al termine di un determinato periodo di tempo:

- le pratiche LND devono essere firmate digitalmente entro 60 giorni dalla data di creazione;
- le pratiche SGS devono essere firmate digitalmente entro 90 giorni dalla data di creazione;

12. VARIAZIONE CITTADINANZA

Nel caso in cui si verificasse la necessità di variare la cittadinanza di un calciatore divenuto, nel frattempo, italiano, la Società deve avanzare richiesta scritta aprendo una segnalazione dalla propria Area Riservata L.N.D., selezionando dal menù **Home** la voce "**Apertura Segnalazione**" oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dell' **Ufficio Tesseramento** (tesseramento.piemonte@lnd.it) o delle **Delegazioni periferiche di riferimento**.

E' obbligatorio riportare i dati anagrafici del calciatore e allegare documentazione comprovante la corretta cittadinanza dello stesso.

13. LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI (ART. 40 COMMA 3 N.O.I.F.): DEROGHE DI TESSERAMENTO PER CALCIATORI MINORI DI 16 ANNI NON RESIDENTI IN REGIONE O RESIDENTI DA MENO DI 6 (SEI) MESI

Ai sensi dell'Art. 40 comma 3 delle N.O.I.F., ***il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.***

- a) **In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.**

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento dovranno pervenire a mezzo raccomandata o tramite e-mail (deroghe.sgs@figc.it) corredate dalla seguente documentazione:

- Modulo di Tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- Nuova certificazione anagrafica del nucleo familiare;
- Iscrizione o frequenza scolastica del calciatore in Istituto scolastico sito in regione;
- Documentazione attestante l'esigenza familiare al trasferimento della residenza;

b) **In caso di momentanea domiciliazione del nucleo familiare in altra Regione o Provincia, di altra Regione non confinante con quella di residenza**, il tesseramento potrà eccezionalmente essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per comprovate esigenze familiari che garantiscano il trasferimento del nucleo familiare fino al termine della Stagione Sportiva.

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento dovranno pervenire a mezzo raccomandata o tramite e-mail (deroghe.sgs@figc.it) corredate dalla seguente documentazione:

- Modulo di Tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- Certificazione anagrafica del nucleo familiare;
- Dichiarazione sostitutiva in atto notorio firmata davanti ad un pubblico ufficiale, attestante i nominativi del nucleo familiare domiciliati in regione, con esatta indicazione del domicilio (non autocertificazione);
- Iscrizione o frequenza scolastica del calciatore in Istituto scolastico sito in regione;
- Documentazione attestante la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare (certificazione comprovante l'attività lavorativa in regione di almeno uno dei due genitori, al fine di dimostrare la reale domiciliazione del nucleo famiglia in regione);

Una volta ottenuto il parere favorevole da parte del Settore Giovanile e Scolastico, la Società dovrà allegare l'autorizzazione ricevuta alla pratica di tesseramento e procedere con l'apposizione della rituale firma elettronica del documento.

14. PREMI DI PREPARAZIONE

A partire dalla passata stagione sportiva è stata introdotta la modifica dell'articolo 96 delle N.O.I.F. – Premio di Preparazione, istituto fondamentale nella valorizzazione economica dei giovani calciatori.

Tale modifica prevede che il premio di preparazione "**spetti unicamente alle società della Lega Nazionale Dilettanti, per la valorizzazione di giovani calciatori passati dal vincolo annuale a quello pluriennale**".

Sono, altresì, stati oggetto di modifica anche altri aspetti del dettato normativo quali **il numero delle squadre beneficiarie appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) che è passato da 2 a 3 ed anche l'arco temporale di formazione di riferimento, ampliato da 3 a 5 anni.**

Nello specifico, è stata stabilita per ognuno dei club coinvolti la ripartizione di una quota corrispondente ad un quinto dell'intero premio di preparazione.

Il "premio di preparazione" consiste, in sostanza, nel pagamento di una somma alle società che hanno formato giovani calciatori e matura al momento della **stipulazione del primo tesseramento con vincolo pluriennale**. Tale premio ha il fine dichiarato di supportare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e premiare le società dilettantistiche che si occupano del settore giovanile.

La nuova norma sul "premio di preparazione", entrata in vigore il 1° luglio 2019, prevede che lo stesso potrà, come detto, essere richiesto solo dalle società di L.N.D., a differenza del vecchio testo.

La norma prevede chiaramente che le società che hanno diritto al suddetto premio abbiano la possibilità di rinunciarvi o di trovare un accordo con le società tenute all' indennizzo, sempre tenendo conto che tale diritto sarà prescritto al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

In caso di mancato accordo con le stesse, il/i club che hanno contribuito alla formazione del calciatore possono far ricorso in primo grado alla Commissione Premi di Preparazione ed in secondo grado al Tribunale Federale - Sez. Vertenze Economiche.

È doveroso, però, menzionare che già negli scorsi anni l'art. 96 N.O.I.F. era stato oggetto di modifiche, principalmente per contrastare eventuali manovre elusive di società professionistiche relative al pagamento del premio, rendendo meritevoli dello stesso anche i club che tesserano temporaneamente o in via definitiva il calciatore nel corso della stessa stagione in cui viene firmato il vincolo pluriennale. È importante, inoltre, sottolineare che il nuovo testo dell'art. 96 NOIF, che permette solo alle società iscritte alla L.N.D. di richiedere il premio di preparazione, influisce ovviamente sull'attività delle associazioni che svolgono attività a livello di Settore Giovanile e Scolastico, le cosiddette "scuole calcio di puro settore". Fino all' introduzione della nuova norma, infatti, la Società di *Puro Settore giovanile*, che aveva formato il calciatore, aveva diritto a beneficiare del premio quando il giovane si trasferiva dalla stessa ad un club professionistico o dilettantistico. Dal 1° luglio in poi le società di *Puro Settore giovanile*, se vorranno continuare ad usufruire del premio di preparazione F.I.G.C., dovranno avere necessariamente una squadra iscritta almeno in Terza Categoria o nell'Under 19, mentre coloro che hanno già una prima squadra in Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima o Seconda Categoria restano beneficiari del premio, così come avveniva in passato.

Al fine di comprendere meglio la questione, è necessario riportare per completo l'art. 96 NOIF, il quale afferma che *"le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale per società della Lega Nazionale Dilettante, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione".*

Il suddetto articolo fa riferimento a quattro distinte categorie di calciatori: sono qualificati, infatti, "giovani" tutti i calciatori dagli 8 anni fino a che non abbiano compiuto il 16° anno di età al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva. A partire dal compimento del 14° anno, invece, i calciatori "giovani" se vengono tesserati da una società appartenente ad una delle Leghe professionistiche saranno inquadrati come "giovani di serie", altrimenti se vengono tesserati, con vincolo pluriennale, da una società dilettantistica assumeranno la qualifica di "giovani dilettanti" fino al raggiungimento del 18° anno di età dove diventeranno "non professionisti".

Appare evidente, dunque, che il premio di preparazione rappresenti una delle principali fonti di sostentamento per le piccole società calcistiche ed, in particolare, per quelle dilettantistiche. Tale strumento è infatti di vitale importanza per monetizzare il lavoro svolto nel Settore Giovanile e rappresenta indubbiamente un forte incentivo alla formazione ed addestramento tecnico dei giovani calciatori.

Il “quantum” del premio, però, non può essere deciso in base al singolo caso o alla singola fattispecie bensì deve essere definito facendo riferimento ai parametri imposti dalle tabelle dei premi di preparazione che vengono aggiornate ogni anno al termine della stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita (al momento attuale il valore è di € 554,00).

La richiesta del premio deve essere inviata alle società interessate a mezzo lettera A/R, da inviare, a pena di inammissibilità, entro il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato effettuato il tesseramento con vincolo del giovane calciatore. In difetto di accordo con la controparte la società richiedente potrà presentare ricorso in prima istanza alla Commissione Premi di Preparazione senza alcun costo e dovrà inviare copia del ricorso contestualmente alla controparte sempre a mezzo raccomandata A/R. Al ricorso dovranno essere anche allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive.

Un punto importante poi di questo istituto è quello riguardante la lettera liberatoria che concerne il premio di preparazione. Tale eventuale lettera (su carta intestata della Società richiedente, firmata dal Presidente pro-tempore) attestante l'intervenuta transazione tra le parti, o la rinuncia al premio, dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente, provinciale o regionale, della Società richiedente il premio, presso il quale verrà depositato l'originale, e dovrà pervenire alla Commissione Premi di Preparazione prima della data della riunione nella quale verrà presa la decisione al riguardo. Se mancante di detto requisito, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale, si farà carico del prelievo della somma stabilita tramite le Leghe o i Comitati Regionali dei club tenuti al pagamento. Le eventuali memorie ed annesse documentazioni di controparte dovranno necessariamente essere inoltrate alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Avverso le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in 2° ed ultimo grado avanti il Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Vertenze Economiche. Qualora il ricorso venga accolto, la società inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale, che può arrivare fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla FIGC. La società condannata al pagamento del premio, avrà tempo 30 giorni dal Comunicato Ufficiale per adempiere altrimenti verrà deferita per violazione dell'art. 8 c. 15 CGS secondo cui: *"Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1."*

In allegato si riporta la tabella di riferimento per il calcolo del “Premio di Preparazione”.

15. SVINCOLI NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI

Si ritiene utile ribadire che, mentre i calciatori “giovani”, che hanno pertanto firmato un vincolo annuale del Settore Giovanile e Scolastico, sono automaticamente svincolati con decorrenza 1° Luglio, i calciatori “Non Professionisti” e “Giovani Dilettanti” sono svincolabili in base ai seguenti Articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

- **32 bis N.O.I.F. (svincolo per decadenza del tesseramento):** i calciatori che, al 30 giugno della corrente Stagione Sportiva, hanno compiuto almeno 25 anni possono richiedere lo svincolo per raggiunti limiti di età, sempre che l'istanza non sia già stata avanzata e accolta in precedenza (i calciatori svincolati ai sensi di questa Norma Federale sono infatti liberi automaticamente al termine delle successive Stagioni). Detto svincolo può essere richiesto inviando, non prima del 15 giugno e non oltre il 15 luglio, una lettera raccomandata (o telegramma) al Comitato Regionale e, per conoscenza, alla Società di appartenenza. Gli svincoli decorreranno dal 01/07/2021.
- **109 N.O.I.F. (svincolo per inattività del calciatore):** i calciatori che, per ragioni ad essi non imputabili e se tesserati per la propria Società prima del 30 novembre, non hanno preso parte ad almeno quattro gare ufficiali nel corso dell'intera Stagione Sportiva possono richiedere lo svincolo per inattività. Detto svincolo può essere ottenuto inviando, entro e non oltre il 15 giugno, una lettera raccomandata (o telegramma) al Comitato Regionale e, per conoscenza, alla Società di appartenenza (la ricevuta della raccomandata inviata alla Società deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza presentata al Comitato Regionale).
- **108 N.O.I.F. (svincolo per accordo tra Società e calciatore):** in qualsiasi momento della Stagione Sportiva e non oltre il 15 Giugno 2021, i calciatori possono concordare con la Società con la quale hanno sottoscritto un vincolo pluriennale lo svincolo per accordo, che sarà prodotto e presentato con la consueta procedura on-line dalla medesima Società. Gli svincoli decorreranno dal 01/07/2021.
- **107 N.O.I.F. (svincolo per rinuncia da parte della Società):** tra il 01/07/2020 e il 20/07/2020 (ore 19) le Società avranno la facoltà di svincolare, a propria discrezione, i calciatori presenti in organico presentando le relative "Liste di Svincolo" con la consueta procedura on-line. Gli svincoli decorreranno dal 01/07/2020.
Liste di svincolo suppletive: - tra il 01/12/2020 e il 10/12/2020 (ore 19.00) le Società avranno la facoltà di svincolare, a propria discrezione, i calciatori presenti in organico presentando le relative "Liste di Svincolo" con la consueta procedura on-line. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dall' 11 dicembre 2020.

Si allega la modulistica relativa agli svincoli per inattività (Art. 109 delle N.O.I.F.) e per raggiunti limiti di età (Art. 32 bis delle N.O.I.F.).

16.SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI (S.G.S.)

Si ritiene utile ribadire che i calciatori "giovani", che hanno pertanto firmato un vincolo annuale del Settore Giovanile e Scolastico, sono automaticamente svincolati con decorrenza 1° Luglio. I suddetti calciatori sono svincolabili in base ai seguenti Articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

- **109 N.O.I.F. (svincolo per inattività del calciatore):** i calciatori che, per ragioni ad essi non imputabili e se tesserati per la propria Società non hanno preso parte alle prime quattro gare ufficiali dall'inizio del Campionato possono richiedere lo svincolo per inattività. Detto svincolo può essere ottenuto inviando una lettera raccomandata, firmata

dal calciatore e da entrambe gli esercenti la potestà genitoriale, al Comitato Regionale e, per conoscenza, alla Società di appartenenza (la ricevuta della raccomandata inviata alla Società deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza presentata al Comitato Regionale). Lo svincolo per inattività può essere richiesto in accordo con la società prima dell'inizio dell'attività calcistica ufficiale (Campionati e Tornei): tale richiesta può essere ottenuta inviando una lettera raccomandata, firmata dal calciatore e da entrambe gli esercenti la potestà genitoriale, al Comitato Regionale corredata dall'assenso della società di appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

- **107 N.O.I.F. (svincolo per rinuncia da parte della Società):** I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo presentando le relative "Liste di Svincolo" con la consueta procedura on-line: tra il 01/12/2020 e il 10/12/2020 (ore 19.00). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dall' 11 dicembre 2020.
- **Svincolo e revoca tesseramento annuale per gravi e documentati motivi di carattere eccezionale e di competenza FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.):** il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale. La richiesta firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.
La richiesta stessa dev'essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC (tesseramento.sgs@pec.figc.it) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il giocatore è tesserato.
La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico. Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

In allegato la modulistica relativa agli svincoli per inattività (Art. 109 delle N.O.I.F.).

17.REVOCA DELLA TESSERA FIGC "PICCOLI AMICI" E "PRIMI CALCI"

I bambini/e della categoria "Piccoli Amici" e "Primi Calci" che hanno la tessera FIGC possono richiederne l'immediata revoca presentando alla sportello della Delegazione Provinciale l'apposito modulo di cui si allega copia.

In allegato la modulistica relativa alla Revoca della Carta Assicurativa.

18.TESSERAMENTO ALLENATORI "ON-LINE"

Le Società affiliate devono compilare e stampare, direttamente dall'Area Società riservata, le richieste di tesseramento dei propri tecnici attraverso una procedura on-line del tutto simile a quella che già utilizzano per il tesseramento dei propri calciatori.

Una volta compilato, il modulo dovrà essere debitamente firmato e poi **inviato a mezzo plico postale, o depositato, presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta o le Delegazioni periferiche.**

Le Società dotate di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata** potranno depositare, inviando dalla loro mail certificata all'indirizzo PEC del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta (figc.lnd.crpiedmontevaosta@legalmail.it) le pratiche di *Richiesta Emissione Tessera Tecnico* unitamente alla documentazione utile all'approvazione delle stesse.

Il Comitato Regionale riceverà la pratica, la visionerà e segnalerà eventuali errori che saranno riscontrabili attraverso la sezione "pratiche aperte" dell'Area Società.

Le pratiche corrette saranno approvate dal Comitato Regionale e inviate, con parere favorevole, al Settore Tecnico della F.I.G.C. per l'emissione del relativo cartellino plastificato.

Per quanto riguarda il tesseramento allenatori, **non si effettua la procedura di dematerializzazione delle pratiche attraverso firma elettronica.**

Si ricorda che gli allenatori iscritti al Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi dell'Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, nel corso della medesima Stagione Sportiva non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.

Documenti da inviare al Comitato Regionale per il tesseramento dei tecnici:

- Modulo debitamente firmato (copia per il Settore Tecnico e copia per il Comitato);
- Copia del bollettino postale attestante il pagamento della quota annuale di iscrizione;
- Per i Responsabili prime squadre, accordo economico tra Società e allenatore (anche a titolo gratuito);

Nella sezione "tesseramento allenatori" dell'Area Società è possibile scaricare l'intera modulistica utile per il tesseramento degli allenatori e per le varie modifiche dei loro incarichi.

ACCORDO ECONOMICO TECNICI "RESPONSABILI PRIME SQUADRE" DELLA L.N.D.

Si ricorda, così come indicato nel C.U. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2020/21, **l'obbligatorietà relativa al deposito dell'accordo economico o della dichiarazione di opera a titolo gratuito, per quanto riguarda gli allenatori Responsabili delle prime squadre** di Società della Lega Nazionale Dilettanti.

AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN CAMPO

Si ritiene utile ricordare che, in attesa dell'invio da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C. del cartellino plastificato attestante l'avvenuto tesseramento, le Società dovranno procedere con la stampa, all'interno della propria Area Riservata L.N.D., dell'autorizzazione all'ingresso in campo, che, accompagnata dal modulo di richiesta tesseramento e da un documento dell'allenatore, consentirà ai tecnici di prendere parte alle gare.

Detta autorizzazione potrà essere stampata soltanto a seguito della rituale approvazione della pratica da parte degli uffici incaricati.

ALLENATORE IN SECONDA

A seguito dell'avvenuta modifica all'Art. 66 delle N.O.I.F. è stata concessa la possibilità ai **tecnici tesserati** nella veste di "**Allenatore in Seconda**" di accedere in panchina durante le gare ufficiali:

"Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) **il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;**

d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;

f) i calciatori di riserva;

g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara".

Si precisa che **anche nelle gare dell'attività giovanile** organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti "**Campionati giovanili attività agonistica**" è consentito alle Società, se le stesse lo ritengono opportuno, **ammettere nel recinto di gioco anche un Allenatore in seconda**, purché il tecnico, oltre a essere regolarmente abilitato dal Settore Tecnico stesso, rispetti i criteri stabiliti nei succitati comunicati ufficiali.

NUOVA ABILITAZIONE ALLENATORE DI BASE – UEFA B

A partire da Settembre 2019 non verranno più effettuati nuovi corsi per l'abilitazione ad **Allenatori di Base-UEFA B**, la cui qualifica si conseguirà frequentando, come indicato dall'art. 22 del Regolamento del Settore Tecnico, con esito positivo, sia il **Corso Allenatori di Dilettanti Regionali** (Licenza D) sia il **Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C** (Licenza C).

Semplificando: **UEFA B = Licenza D + Licenza C**

La qualifica di "**Allenatore Dilettante Regionale**", (art. 23), consente ai tecnici abilitati la conduzione delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DALL'ALBO E DAI RUOLI DEI TECNICI

I Tecnici possono richiedere mediante l'invio dell'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Settore Tecnico della FIGC la **sospensione volontaria**, come previsto dall' **Art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico**, dal relativo Albo.

Art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.

2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.

4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.

5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

I Tecnici possono richiedere, sempre al Settore Tecnico, la **cancellazione definitiva dall'Albo.**

Una volta ratificata la richiesta, il soggetto potrà ricoprire qualsiasi ruolo all'interno della propria società, ma sarà cancellato definitivamente dagli elenchi del Settore Tecnico.

19. ALLEGATI

Allegato 1: Tabella termini di tesseramento Stagione Sportiva 2020/21;

Allegato 2: Schema riassuntivo pratiche di tesseramento calciatori minori stranieri;

Allegato 3: Nota riepilogativa calciatori minorenni società L.N.D. 2020/21 redatta dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;

Allegato 4: Circolare Esplicativa del Tesseramento S.S. 2020/21 (C.U. 13 del 4/08/2020 S.G.S.);

Allegato 5: Modulo per richiesta svincolo per decadenza del tesseramento – Art. 32 bis N.O.I.F.;

Allegato 6: Modulo per richiesta svincolo per inattività calciatori Dilettanti – Art. 109 delle N.O.I.F.;

Allegato 7: Modulo per richiesta svincolo per inattività calciatori Giovani – Art. 109 delle N.O.I.F.;

Allegato 8: Modulo per richiesta annullamento Tessera F.I.G.C. “Primi Calci” e “Piccoli Amici”;

Allegato 9: Modulo per richiesta di deroga per ragazze calciatrici 2020/21;

Allegato 10: Tabella coefficienti per calcolo Premio di Preparazione – Art. 96 N.O.I.F.;

Allegato 11: Fac-simile ricorso avverso mancato pagamento del Premio di Preparazione (Mod. 8);

Allegato 12: Fac-simile lettera liberatoria (Mod. 9);

Allegato 13: Fac-simile lettera liberatoria (Mod. 10);

Allegato 14: Tesseramento e obbligatorietà tecnici S.S. 2020/21 (C.U. 31 Settore Tecnico FIGC);

Allegato 15: Normative Federali di riferimento inerenti il Tesseramento;